



**PERFORMANCE  
ANNO 2022  
OBIETTIVO SPECIFICO INTERSETTORIALE N. 4**

**“Elaborazione di un di testo coordinato delle leggi regionali calabresi disciplinanti la costituzione e la regolamentazione delle Autorità garanti”**

**SETTORI COINVOLTI: SEGRETARIATO/DIREZIONE GENERALE, SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI, UFFICIO DI GABINETTO, SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA**

Con riferimento all’ultima fase dell’obiettivo intersettoriale indicato in oggetto, i gruppi di lavoro facenti capo al segretariato/Direzione generale, Segreteria Assemblea e Affari Generali, Ufficio di Gabinetto e Settore Bilancio e Ragioneria hanno proceduto all’elaborazione e redazione del testo normativo in materia di Autorità garanti nonché alla redazione della relazione illustrativa e della relazione tecnico- finanziaria.

**Proposta di legge  
recante “Disciplina degli organi di garanzia regionali”**

<b>CAPO I - Disposizioni di carattere generale .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 ( <i>Finalità</i> ) .....	3
Art. 2 ( <i>Autonomia funzionale e organizzativa</i> ).....	3
Art. 3 ( <i>Modalità di elezione</i> ) .....	3
Art. 4 ( <i>Requisiti di elezione</i> ) .....	4
Art. 5 ( <i>Cause di ineleggibilità e incompatibilità</i> ).....	4
Art. 6 ( <i>Durata</i> ) .....	5
Art. 7 ( <i>Indennità, missioni e rimborso spese</i> ) .....	6
Art.8 ( <i>Dotazione organica</i> ) .....	6
Art. 9 ( <i>Attività e poteri degli organi di garanzia</i> ) .....	6

Art. 10 ( <i>Rapporti con altre autorità, enti e associazioni</i> ).....	7
<b>CAPO II - Difensore civico regionale.....</b>	<b>7</b>
Art. 11 ( <i>Compiti e funzioni</i> ).....	8
Art. 12 ( <i>Procedimento e norme particolari</i> ) .....	8
<b>CAPO III - Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.....</b>	<b>9</b>
Art 13 ( <i>Finalità</i> ) .....	9
Art. 14 ( <i>Funzioni</i> ).....	10
Art. 15 ( <i>Protocolli d'intesa</i> ) .....	12
<b>CAPO IV -Garante dell'infanzia e dell'adolescenza.....</b>	<b>12</b>
Art. 16 ( <i>Funzioni</i> ).....	12
Art. 17 ( <i>Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza</i> ) .....	15
<b>CAPO V - Garante della salute della Regione Calabria.....</b>	<b>15</b>
Art. 18 ( <i>Funzioni</i> ).....	15
Art. 19 ( <i>Procedure</i> ).....	16
<b>CAPOVI - Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.....</b>	<b>16</b>
Art. 20 ( <i>Oggetto e finalità</i> ) .....	16
Art. 21 ( <i>Funzioni</i> ).....	17
Art. 22 ( <i>Rete regionale per i diritti delle persone con disabilità</i> ) .....	19
<b>CAPO VII - Norma finanziaria e transitoria.....</b>	<b>20</b>
Art. 23 ( <i>Disposizione finanziaria</i> ).....	20
Art. 24 ( <i>Abrogazioni e modifiche</i> ) .....	20
Art. 25 ( <i>Disciplina transitoria</i> ) .....	20

## **CAPO I - Disposizioni di carattere generale**

### *Art. 1 (Finalità)*

1. La Regione, al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi delle persone e dei minori, anche disabili, e di coloro che sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale, istituisce, presso il Consiglio regionale, i seguenti organi di garanzia:
  - a) il difensore civico;
  - b) il garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
  - c) il garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
  - d) il garante della salute;
  - e) il garante dei diritti delle persone con disabilità.

### *Art. 2 (Autonomia funzionale e organizzativa)*

1. Gli organi di garanzia di cui all'articolo 1 svolgono le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti a nessuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a dotare le strutture amministrative di supporto agli organi di garanzia delle adeguate risorse umane e strumentali.

### *Art. 3 (Modalità di elezione)*

1. Gli organi di garanzia sono eletti dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. Il procedimento per la candidatura all'elezione è avviato con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) e sul portale del Consiglio regionale di un avviso pubblico indicante:
  - a) l'intenzione del Consiglio regionale di procedere all'elezione dell'organo di garanzia;
  - b) i requisiti minimi richiesti per ricoprire l'incarico;
  - c) il trattamento economico previsto;
  - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale, previo esame istruttorio da parte della competente struttura amministrativa, procede all'elezione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto

*quorum*, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti.

4. Al fine di garantire la continuità, il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione, l'organo di garanzia scaduto deve essere ricostituito entro e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza dell'incarico del precedente organo, nel corso dei quali il medesimo svolge le proprie funzioni in regime di proroga ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995 n. 39.
5. Nel caso in cui il Consiglio regionale non provveda all'elezione dell'organo di garanzia almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga di cui al comma 4, la relativa competenza è trasferita, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 39/1995, al Presidente del Consiglio regionale il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

#### *Art. 4 (Requisiti di elezione)*

1. Gli organi di garanzia sono eletti dal Consiglio regionale tra cittadine e cittadini di riconosciuta autorevolezza, indiscussa integrità e moralità, che si siano distinti per particolari meriti nei campi di esercizio delle funzioni.
2. Ai fini della nomina sono richiesti, oltre ai requisiti previsti per l'elezione a consigliere regionale, il diploma di laurea (magistrale o di vecchio ordinamento) e il possesso di specifica e comprovata esperienza, almeno decennale, nei settori di esercizio delle funzioni.

#### *Art. 5 (Cause di ineleggibilità e incompatibilità)*

1. Non sono eleggibili ad organi di garanzia:
  - a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
  - b) i presidenti di Regione o di Provincia;
  - c) i sindaci;
  - d) i consiglieri e assessori regionali, provinciali, comunali e municipali, di città metropolitana, di comunità montane e di unioni di comuni;
  - e) i direttori di vertice delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e di aziende partecipate regionali a quota maggioritaria;
  - f) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici, di associazioni sindacali o di categoria.

2. Ai fini dell'eleggibilità le cariche di cui al comma 1 devono essere cessate da almeno due anni.
3. L'incarico di organo di garanzia è incompatibile con:
  - a) l'iscrizione a partiti o movimenti politici e/o associazioni sindacali e di categoria;
  - b) l'esercizio di funzioni di amministratore di enti ed imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
  - c) l'esercizio di qualsiasi attività o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta;
  - d) l'attività di lavoro subordinato con qualsiasi delle amministrazioni soggette a controllo o vigilanza nell'esercizio del mandato.
4. Durante l'esercizio dell'incarico, l'organo di garanzia non può esercitare attività di carattere politico incompatibili con la sua indipendenza e terzietà.
5. Non possono comunque essere eletti organi di garanzia coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

#### *Art. 6 (Durata)*

1. L'organo di garanzia dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta.
2. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dell'organo di garanzia qualora sopravvengano cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità di cui all'articolo 5, ovvero dichiara la sospensione dall'incarico nell'ipotesi di cui all'articolo 8 del d.lgs. 235/2012.
3. Il Consiglio regionale, con deliberazione adottata a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può revocare l'organo di garanzia per gravi o ripetute violazioni di legge.
4. L'organo di garanzia ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento purché ne dia avviso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con comunicazione scritta, almeno due mesi prima.
5. Qualora l'incarico venga a cessare per motivi diversi dalla scadenza naturale, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della causa di cessazione.

#### *Art. 7 (Indennità, missioni e rimborso spese)*

1. Agli organi di garanzia compete, per dodici mensilità all'anno, una indennità di funzione pari al venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Agli organi di garanzia, nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto, alloggio e trasporto per missione nella misura e secondo le modalità previste per le missioni dei dirigenti del Consiglio regionale.
3. Costituisce "missione" qualunque attività svolta dagli organi di garanzia direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni, conferenze e riunioni, aventi attinenza con il ruolo istituzionale ricoperto.
4. Agli organi di garanzia residenti in un Comune diverso da quello in cui ha sede l'Ufficio (Consiglio regionale della Calabria), per lo svolgimento delle proprie funzioni, viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio e, limitatamente ai residenti fuori regione, le spese di soggiorno, effettivamente sostenute e documentate.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione disciplina i criteri e le modalità del rimborso delle spese e delle autorizzazioni alle missioni previsti ai commi precedenti, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge ai sensi dell'articolo 23.

#### *Art.8 (Dotazione organica)*

1. Agli organi di garanzia è assegnata una struttura amministrativa di supporto il cui personale, scelto tra i dipendenti del Consiglio regionale, deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità in relazione alle mansioni da svolgere e alle caratteristiche di indipendenza ed imparzialità dell'ufficio.
2. La sede e i locali delle strutture amministrative di supporto sono messi a disposizione dal Consiglio regionale.

#### *Art. 9 (Attività e poteri degli organi di garanzia)*

1. Fatte salve le singole competenze già attribuite dalla presente legge e dalla legislazione di settore, l'organo di garanzia:

- a) entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale indicante le attività svolte, che viene pubblicata sul BURC, oltre ad eventuali osservazioni o proposte;
- b) su richiesta motivata, è audito presso il Consiglio regionale o una commissione consiliare ovvero presso la Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia;
- c) può partecipare, senza diritto di voto, ad eventuali organismi di coordinamento o consultivi istituiti nelle materie di competenza presso la Giunta o il Consiglio regionale;
- d) può accedere, senza necessità di autorizzazione, presso tutti gli uffici della Regione, degli enti dipendenti e società partecipate in cui si svolgono attività rilevanti nelle materie di competenza;
- e) ha accesso a tutta la documentazione necessaria all'esercizio delle proprie funzioni, in possesso della Regione, degli enti dipendenti e delle società partecipate che sono tenute a rispondere entro trenta giorni dalla richiesta;
- f) può rivolgere, nell'esercizio delle proprie funzioni, raccomandazioni alle autorità politiche o amministrative competenti, le quali sono tenute a rispondere entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandazione e a motivare le eventuali determinazioni adottate in dissenso.

*Art. 10 (Rapporti con altre autorità, enti e associazioni)*

1. Gli organi di garanzia, nell'esercizio delle loro funzioni, in applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto delle reciproche competenze, collaborano con le analoghe figure nazionali, regionali e locali.
2. I rapporti con le autorità nazionali sono garantiti anche dai coordinamenti nazionali dei Garanti e Difensori civici, laddove istituiti, nonché, per il garante all'infanzia e all'adolescenza, dalla partecipazione alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui all'art. 3, comma 7, della legge 112/2011.
3. Gli organi di garanzia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, esercitano le loro funzioni anche attraverso la promozione di apposite intese con enti ed istituzioni locali nonché con organismi del terzo settore operanti sul territorio.

**CAPO II - Difensore civico regionale**

### Art. 11 (*Compiti e funzioni*)

1. Il difensore civico cura, a richiesta dei singoli cittadini, delle formazioni sociali o degli enti che vi abbiano interesse, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione regionale, presso gli enti e aziende da essa dipendenti o presso gli enti destinatari di deleghe di funzioni amministrative regionali, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi o irregolarità.
2. Il ricorso al difensore civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo.
3. Qualora il difensore civico, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al precedente primo comma, rilevi che pratiche simili si trovino in identica posizione, opera d'ufficio anche per queste ultime.

### Art. 12 (*Procedimento e norme particolari*)

1. Chi abbia in corso una pratica presso le amministrazioni o gli enti di cui all'articolo 11 ha diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica stessa ai competenti organi statutari della Regione o degli altri enti. Trascorsi 60 giorni senza che ne abbia ricevuto risposta, o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.
2. Il difensore civico, previa comunicazione agli organi statutari competenti, chiede al funzionario responsabile dell'ufficio o settore interessato, di procedere congiuntamente, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica.
3. In occasione di tale esame, il difensore civico stabilisce, sentito il funzionario responsabile dell'ufficio o settore e tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino o all'ente interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statutari della Regione.
4. Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza degli stessi organi statutari gli ulteriori ritardi verificatisi.
5. Nei confronti del funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare a norma dei rispettivi ordinamenti.
6. Ove il fatto costituisce reato, il difensore civico che ne venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di ufficio ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

7. Il difensore civico ha diritto di ottenere dalle amministrazioni e dagli enti indicati nel precedente articolo 11 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate. La relativa richiesta deve essere rivolta per iscritto.

### **CAPO III - Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale**

#### *Art 13 (Finalità)*

1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 27, 32 della Costituzione e dei principi e delle finalità stabiliti dall'articolo 2, commi 1 e 2, lettere a), b), h) dello Statuto regionale, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e delle altre Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e in particolare del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti (OPCAT), sottoscritto a New York il 18 dicembre 2002 e ratificato in Italia con legge 9 novembre 2012, n. 195, che prevede, sul piano internazionale, l'adozione di un organismo di monitoraggio indipendente, (National Preventive Mechanism, NPM, Meccanismo nazionale di prevenzione) nonché dell'ordinamento penitenziario italiano ed europeo, nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti, promuovendone e assicurandone il rispetto, delle persone detenute e di coloro che sono sottoposti a misure comunque restrittive o limitative della libertà personale, favorendone, altresì, il recupero e il reinserimento nella società.
2. Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari, quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, in stato di arresto ovvero di fermo, quelle sottoposte a misure di prevenzione, quelle ricoverate nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, quelle ricoverate nelle comunità terapeutiche o comunque strutture assimilate, le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché le persone trattenute in qualunque altro luogo di restrizione o limitazione di libertà personale.
3. Rientrano, altresì, tra i soggetti di cui al comma 1, anche le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri a cui il Garante regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Interno 20 ottobre 2014 (Regolamento recante criteri per l'organizzazione

e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione), può accedere previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio.

4. Il Garante regionale opera, su tutto il territorio regionale, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.
5. Il Garante regionale non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e può richiedere alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate al comma 2, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative e nel rispetto della legislazione vigente, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento del suo mandato. Qualora l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente.

#### *Art. 14 (Funzioni)*

1. Il Garante regionale, per le finalità di cui all'articolo 13 e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, anche in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:
  - a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 13, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, all'assistenza religiosa, alla formazione professionale, alla mediazione culturale e linguistica per gli stranieri e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni con i familiari;
  - b) segnala agli organi regionali, agli enti locali, alle aziende sanitarie o alle amministrazioni interessate eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 13, comma 2, dei quali è a conoscenza in qualsiasi forma, anche di propria iniziativa, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;
  - c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a) formulando, nel pieno rispetto delle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria, specifiche raccomandazioni;
  - d) interviene, nel rispetto delle proprie competenze, nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che

compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

- e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 13, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possano riguardare anche dette persone;
- f) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;
- g) propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, anche per incoraggiare la cooperazione con i servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria;
- h) può sollecitare l'istituzione di una commissione regionale di inchiesta sulle condizioni detentive, secondo le modalità di cui all'articolo 32 dello Statuto regionale;
- i) promuove e favorisce rapporti di collaborazione con il Garante nazionale istituito presso il Ministero della giustizia, con gli altri Garanti territoriali, locali e non, promuovendone l'istituzione ove ne ravvisi la necessità, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie;
- j) verifica, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, che le strutture edilizie pubbliche e private adibite alla custodia o al trattenimento delle persone di cui all'articolo 13, comma 2, siano idonee a salvaguardare la dignità con riguardo al rispetto dei diritti umani fondamentali;
- k) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;
- l) riceve dai detenuti o dagli internati istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, a norma dell'articolo 35, primo comma, n. 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e, ove accerti il mancato rispetto delle norme vigenti in materia che comportino la violazione dei diritti delle persone private della libertà e dei corrispondenti obblighi a carico dell'amministrazione responsabile ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti, formula rilievi motivati e specifiche raccomandazioni alle autorità competenti;

- m) ha l'obbligo di tempestiva trasmissione all'autorità giudiziaria delle notizie di reato ai danni delle persone detenute o private della libertà personale di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.
2. Il Garante regionale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso e visita senza autorizzazione alcuna alle strutture comunque denominate e di comunicazione con le persone di cui all'articolo 13, comma 2, nei luoghi e istituti dove esse si trovano, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, alle camere di sicurezza delle Forze di polizia, ai sensi degli articoli 18, primo comma, 67, primo comma, lettera 1) bis, e secondo comma, e 67 bis della l. 354/1975, ai sensi dell'articolo 20 OPCAT.

#### *Art. 15 (Protocolli d'intesa)*

1. Il Garante regionale promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra la Regione Calabria e le amministrazioni statali e locali competenti e, in particolare, con l'amministrazione penitenziaria, nonché con associazioni o enti che si occupano di diritti umani e condizioni di detenzione, volti a:
- a) attivare, all'interno degli istituti penitenziari, strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 13;
- b) prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Garante e le modalità d'accesso nelle strutture di cui all'articolo 14, comma 2.

### **CAPO IV -Garante dell'infanzia e dell'adolescenza**

#### *Art. 16 (Funzioni)*

1. Il garante svolge le seguenti funzioni:
- a) vigila, con la collaborazione di operatori preposti, sull'applicazione su tutto il territorio regionale della Convenzione internazionale di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli Enti locali;
- b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;

- c) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia";
- d) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;
- e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
- f) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli Enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ove sussistano fattori di rischio;
- g) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; vigila, in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;
- h) promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
- i) promuove, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro minorile;
- j) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 2 della legge n. 698/1975

che vengono delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;

- k) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico;
- l) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni, le iniziative a favore dei minori affetti da talassemia o da altre malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento, riabilitazione e di concorrere ad assicurare ad ogni minore affetto da una di queste malattie il diritto al trattamento ottimale;
- m) fornisce ogni sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione; istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;
- n) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato;
- o) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 451/1997;
- p) formula proposte ed esprime rilievi su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;
- q) promuove programmi ed azioni di sensibilizzazione circa le problematiche inerenti agli abusi sui minori ed alla pedofilia, sviluppando altresì iniziative tese a far emergere la consapevolezza della condotta abusante.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il garante per l'infanzia e l'adolescenza:

- a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività;
- b) stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
- c) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
- d) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;

- e) promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali e tutela dei minori;
- f) istituisce e gestisce un'apposita linea telefonica gratuita, accessibile ai minori e a tutti coloro che vogliono denunciare qualsiasi violazione dei loro diritti.

*Art. 17 (Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, il Consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza, una conferenza regionale sull'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con il garante per l'infanzia e l'adolescenza, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli Enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.

**CAPO V - Garante della salute della Regione Calabria**

*Art. 18 (Funzioni)*

1. Il Garante su richiesta dei cittadini, di formazioni e associazioni, svolge le seguenti funzioni:
  - a) vigila sul rispetto della personalità e della dignità del cittadino in rapporto alla fruizione dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria;
  - b) segnala alle competenti amministrazioni fattori di rischio o di danno a causa di carenze e di situazioni inadeguate dal punto di vista ambientale, organizzativo, strutturale e igienico-sanitario;
  - c) fornisce informazioni utili ai cittadini per le più importanti problematiche della sanità di interesse collettivo, come la cura delle malattie rare e delle diverse gravi patologie, indicando i centri di eccellenza regionali, nazionali e internazionali;
  - d) tutela la funzionalità e l'efficacia nell'erogazione delle prestazioni, le condizioni materiali e organizzative delle strutture e dei presidi socio-sanitari.
2. La richiesta è improcedibile qualora sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale.
3. Il Garante collabora con il Garante per l'infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria per tutte le problematiche inerenti ai bambini e previste all'articolo 16.

#### Art. 19 (*Procedure*)

1. Chiunque sia indirettamente a conoscenza o direttamente oggetto di violazioni dei diritti del cittadino, in rapporto alla fruizione dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, può rivolgersi al Garante della salute.
2. Il Garante, previa comunicazione all'ufficio di direzione dell'Azienda interessata, chiede al responsabile della struttura, presidio, ufficio o servizio di esaminare congiuntamente quanto è stato o è oggetto di violazione, stabilendo, tenuto conto delle esigenze dei medesimi, il termine massimo entro cui devono essere attuati i necessari interventi e/o provvedimenti.
3. Trascorso tale termine il Garante porta a conoscenza del Direttore generale dell'Azienda le inadempienze e gli ulteriori ritardi verificatisi, perché provveda, come di competenza.
4. Trascorsi 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, il Garante comunica al Presidente del Consiglio regionale le inadempienze di cui al comma precedente per attivare interventi surrogatori.
5. Il Garante darà immediata notizia ai richiedenti di ogni intervento attuato.
6. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Garante può ottenere in copia i provvedimenti adottati nonché ogni altra informazione necessaria all'esercizio dei compiti di cui all'art. 18 della presente legge.

### **CAPOVI - Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità**

#### Art. 20 (*Oggetto e finalità*)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e di tutela delle fasce deboli e vulnerabili, istituisce il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare nell'ambito dell'intero territorio regionale il rispetto e l'attuazione dei diritti delle persone con disabilità. Nel quadro della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), l'attività del Garante è rivolta alla tutela di tutte le persone con

disabilità, sia essa fisica, sensoriale intellettiva o relazionale dipendente da qualunque causa.

2. Il Garante, nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a promuovere e garantire i diritti delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale. L'azione del Garante viene svolta, altresì, nei confronti delle persone con disabilità presenti nel territorio della Regione Calabria, appartenenti alle categorie dei richiedenti protezione internazionale e dei profughi di guerra.
3. Il Garante svolge la propria attività istituzionale in piena autonomia, indipendenza di giudizio e di valutazione, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali e ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

#### *Art. 21 (Funzioni)*

1. Il Garante, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede:
  - a) ad affermare il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia, di inclusione sociale, economica, produttiva della persona con disabilità, promuovendone la piena inclusione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
  - b) a proporre alla Giunta regionale e all'assessorato competente l'avvio di azioni volte alla piena accessibilità e fruibilità dei servizi e delle prestazioni finalizzate alla prevenzione, cura, riabilitazione funzionale e sociale delle disabilità fisiche, sensoriali, intellettive o relazionali da qualunque causa dipendenti, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità, anche con riferimento al rispetto dei livelli essenziali di assistenza e alla piena integrazione sociale;
  - c) a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, con le associazioni delle persone con disabilità iscritte al RUNTS e operanti in Calabria<sup>1</sup> e con le associazioni di categoria;
  - d) ad agevolare il rispetto dell'obbligo scolastico da parte degli alunni delle persone con disabilità che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con gli enti locali e le istituzioni scolastiche, al fine di facilitare ogni processo di inclusione;

- e) a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti delle persone con disabilità, allo scopo di sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscano la tutela;
- f) a sollecitare la Giunta regionale e l'assessorato competente ad assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità, attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Commissione regionale pari opportunità e, previa intesa, con la Consigliera regionale di parità; 1 L'art. 6, comma 1, lettera a), l.r. 21 ottobre 2022, n. 35, sostituisce le parole "registro regionale RUNTS", con le parole "RUNTS e operanti in Calabria".
- g) a ricevere istanze e a segnalare alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori, o lesivi dei diritti e della dignità delle persone con disabilità oppure che siano state oggetto di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- h) a promuovere, tramite gli opportuni canali di comunicazione e di informazione, la sensibilizzazione nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;
- i) a proporre alla Giunta regionale e all'assessorato competente lo svolgimento di attività di formazione volte a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali;
- j) a promuovere interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali e delle aziende sanitarie provinciali a tutela delle persone con disabilità;
- k) a proporre alle amministrazioni competenti misure e interventi idonei al potenziamento della funzionalità amministrativa, nell'ottica di una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- l) a istituire un elenco regionale di tutori, curatori e amministratori di sostegno; m) promuovere la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche;
- m) ad agevolare e promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità;
- n) a favorire il rispetto del diritto allo studio universitario per gli studenti delle persone con disabilità, in collaborazione con le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- o) a proporre azioni di sostegno al ruolo genitoriale e del caregiver familiare;
- p) a istituire una rete di collaborazione con gli uffici dei giudici tutelari presso i tribunali dei capoluoghi di provincia.

2. Il Garante, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1:

- a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della l. 18/2009 e alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone con disabilità;
  - b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità, in ordine a quanto specificato nel comma 1, lettere b), d), f), g), j), m), n) del presente articolo;
  - c) segnala agli ispettorati territoriali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici;
  - d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).
3. Il Garante collabora con le associazioni delle persone con disabilità iscritte presso il RUNTS e operanti in Calabria, con le associazioni di categoria, con la Giunta regionale, con il Consiglio regionale e con tutte le loro articolazioni, nonché con i Garanti delle persone con disabilità presenti negli enti locali calabresi.
4. Organizza una volta l'anno una conferenza pubblica, aperta a tutte le associazioni di persone con disabilità, agli enti pubblici, ai prestatori di servizi nell'ambito delle disabilità e al Forum del Terzo settore, per presentare il report delle attività svolte e raccogliere eventuali istanze.

#### *Art. 22 (Rete regionale per i diritti delle persone con disabilità)*

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 21 è istituita la Rete regionale per i diritti delle persone con disabilità, di seguito definita Rete.
2. La Rete è costituita:
- a) dall'ufficio del Garante;
  - b) da un referente per ciascun Ambito territoriale sociale istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
3. Ciascun ambito territoriale sociale individua il referente tra i componenti dell'ufficio di piano, istituito ai sensi dell'articolo 29 del regolamento regionale 25 ottobre 2019, n. 22 (Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo

residenziale e semiresidenziale socioassistenziale, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità). Il referente è nominato con deliberazione dell'Assemblea dei sindaci dell'ambito. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

4. La Rete promuove il potenziamento dell'offerta dei servizi e degli interventi di natura socioassistenziale attraverso un sistema integrato di connessioni e sinergie tra gli enti istituzionali di cui al comma 2.
5. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'assessorato competente, il regolamento attuativo che definisce le modalità di raccordo tra l'ufficio del Garante e i referenti di cui al comma 2.

## **CAPO VII - Norma finanziaria e transitoria**

### *Art. 23 (Disposizione finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che agli oneri previsti si fa fronte con le somme già stanziato dalle leggi regionali istitutive degli organi di garanzia.

### *Art. 24 (Abrogazioni e modifiche)*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:
  - a) la legge regionale 16 gennaio 1985, n.4 "Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria;
  - b) la legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 "Garante infanzia e adolescenza";
  - c) la legge regionale 10 luglio 2008, n. 22 "Istituzione del Garante della salute della Regione Calabria";
  - d) la legge regionale 29 gennaio 2018, n.1 "Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o privati della libertà personale";
  - e) la legge regionale 04 agosto 2022, n. 29 "Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità".

### *Art. 25 (Disciplina transitoria)*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si continuano ad applicare le leggi previgenti.

2. Le nuove disposizioni relative ai requisiti di elezione, alle cause di incompatibilità e ineleggibilità, alle modalità di elezione e durata degli organi di garanzia si applicano a partire dal primo rinnovo dei medesimi.